


STATUTO

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE


ARTICOLO 1: La denominazione dell'Associazione "MAESTR'ALE", costituita con atto notarile o con scrittura privata in data 17 marzo 2014, viene modificata in "MaeStr'Ale", in conformità alla normativa vigente dettata dal Codice Civile e dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "associazione di promozione sociale - APS" successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "MaeStr'Ale - Associazione di Promozione Sociale, in sigla denominata " MaeStr'Ale - APS". L'assunzione della nuova denominazione, a seguito dell'iscrizione al RUNTS, non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS.

ARTICOLO 2: L'Associazione ha sede legale in Cagliari, alla Via San Lucifero 65. Il Consiglio



Direttivo potrà istituire sedi distaccate determinandone il funzionamento e i rapporti con la sede centrale.




ARTICOLO 3: L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento dell'attività di interesse generale di cui alla lettera w) del comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore: *"promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività di interesse generale può essere perseguita attraverso particolari attività in cui:

- promuovere e sostenere, ed educare al benessere, alla salute e all'evoluzione umana, con particolare attenzione alle categorie svantaggiate,

per favorire la massima espressione della potenzialità dell'uomo attraverso interventi in ambito sociale, cognitivo, energetico, educativo, scolastico, legale, progettuale, ambientale, editoriale, ludico e musicale;


- porsi al fianco di tutti coloro che hanno bisogno di aiuto per affrontare nelle condizioni più adeguate la propria vita;
- prevenire e combattere qualsiasi forma di sfruttamento, vessazione e violenza;
- promuovere la ricerca della verità e della consapevolezza da qualunque fonte provenga, superando qualsiasi preconconcetto e pregiudizio;
- nel perseguimento dei propri fini, porre in essere azioni educative e non violente ispirate dal senso di comunità umana e dall'amore incondizionato;
- condurre studi, ricerche ed interventi negli ambiti d'interesse dell'Associazione;
- offrire le proprie competenze ad associazioni, cooperative, enti locali, enti privati, scuole ed enti formativi;
- progettare, programmare, condurre e gestire interventi negli ambiti d'interesse dell'Associazione finalizzati anche alla



prevenzione e all'eliminazione di situazioni di emarginazione;

- attivare azioni multidisciplinari che favoriscano lo sviluppo delle risorse umane e sociali del singolo e della comunità;
- attuare interventi di formazione e aggiornamento professionale negli ambiti di interesse dell'Associazione;
- attuare interventi finalizzati alla raccolta fondi da destinare alle aree di intervento dell'Associazione.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi anche dell'attività di volontariato dei propri associati.




L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione.

ARTICOLO 4: al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale,

purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e relativi provvedimenti attuativi. L'associazione può realizzare altresì attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5: il patrimonio dell'Associazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini del precedente comma, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Codice del Terzo Settore;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a

soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;


e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 6: l'Associazione MAESTR'ALE ha durata indeterminata.

TITOLO II: SOCI

ARTICOLO 7: Il numero dei soci è illimitato.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite, su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita associativa.



Il recesso dal vincolo associativo non attribuisce al socio il diritto alla restituzione delle quote versate anche se l'anno di competenza, relativo al versamento, non fosse ancora terminato.

ARTICOLO 8: i soci sono classificati in:

- **Fondatori**
- **Ordinari**
- **Benemeriti**

ARTICOLO 9: sono soci **Fondatori** coloro che già hanno partecipato alla costituzione

dell'Associazione ed hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo;


ARTICOLO 10: sono soci **Ordinari** coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo e siano in regola con i versamenti della quota annuale associativa.

ARTICOLO 11: sono soci **Benemeriti** coloro i quali, versino spontaneamente e senza alcun vincolo di importo delle somme atte a sostenere o supportare specifici progetti promossi dall'Associazione.

ARTICOLO 12: l'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.


I soci sono tenuti a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa e con eventuali contributi, non aventi carattere patrimoniale, finalizzati allo svolgimento dell'attività associativa. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, scioglimento, decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata nel termine stabilito annualmente dall'associazione.

Ciascun associato ha diritto:



- di eleggere gli organi associativi e di essere eletto negli stessi;
- di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dall'associazione:

- a) il libro degli associati o benemeriti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.



I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o i benemeriti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

- di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge.

Ciascun associato ha il dovere:

- di rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere degli organi sociali;


- di svolgere, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità associative, senza fini di lucro, anche indiretto;

- di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.

ARTICOLO 13: Tutti i soci sono tenuti a versare la quota di ammissione prescritta ed a pagare annualmente il contributo fissato dall'Assemblea.

La quota sociale dovrà essere versata entro 30 giorni dalla scadenza del 365* giorno della prima sottoscrizione.

La qualifica di socio attribuisce a quest'ultimo, purché i pagamenti delle quote associative siano in regola, il diritto alla partecipazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e il diritto all'elettorato attivo e passivo.



ARTICOLO 14: La qualifica di associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione e in ogni caso a seguito dello scioglimento dell'associazione.

L'associato può in ogni momento recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Il recesso non comporta la restituzione delle stesse o di altre somme eventualmente versate all'associazione, né può essere vantato alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle delibere degli organi sociali, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato. La decisione deve essere comunicata all'interessato il quale, entro

trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere contro il provvedimento nei termini di legge.

TITOLO III: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 15: Sono organi dell'Associazione MAESTR'ALE:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16: L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo (oppure, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati).

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. E' possibile rappresentare per delega fino a un massimo di tre associati.

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente ed in caso di assenza di questi da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro associato su designazione dei presenti. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra i propri associati, dopo averne determinato il numero;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il bilancio sociale, ove previsto dalla legge;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda


di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, della relazione di missione e del bilancio sociale, ove previsto dalla legge, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati o da almeno un decimo degli associati e dal Presidente del Consiglio direttivo.




L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, telecollegati in video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: I) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; II) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; III) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, mediante voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione di missione, oltre che in quelle riguardanti la loro responsabilità.



Gli associati che abbiamo un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che lo redige, e letto all'apertura di ogni seduta, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.


ARTICOLO 17: Alle Assemblee, Ordinaria e Straordinaria, potranno prendere parte, con diritto di voto, tutti i soci, in regola con il versamento dei contributi annuali, così come disciplinato dall'art. 10 e art. 12 del presente Statuto. Il socio con diritto di voto, impossibilitato ad intervenire alle assemblee, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio esplicitamente designato.

Ciascun associato ha un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore vengono attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Si applica

l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

ARTICOLO 18: L'Assemblea (in sede ordinaria) è valida, in prima convocazione, quando il numero dei soci aventi diritto al voto, intervenuti o rappresentati, non sia inferiore ad 50% + 1 dei soci aventi diritto al voto; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni vengono comunque prese a maggioranza dei votanti presenti.

ARTICOLO 19: Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto si richiederanno per la loro validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Il processo verbale di ciascun'Assemblea è redatto da un membro del Consiglio Direttivo o da un socio designato allo scopo dall'Assemblea e resterà depositato presso la sede legale nei successivi quindici giorni alla seduta.



ARTICOLO 20: Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione e opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, eletti dall'Assemblea dei soci, nel rispetto delle norme sull'ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 C.C., tra i propri associati per la durata di tre esercizi. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Si applica l'art. 2475-ter C.C. al conflitto di interessi dei componenti il Consiglio Direttivo.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.


In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso

procede alla sua sostituzione, attingendo dalla lista dei non eletti o, in assenza, alla elezione in occasione della assemblea opportunamente convocata al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Colui che viene eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.


Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati per legge o per Statuto all'Assemblea dei soci o ad altro organo associativo.

In particolare, tra gli altri, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, amministrando e curando la realizzazione delle attività sociali;
- formulare programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare la gestione contabile e delle risorse economiche dell'associazione e predisporre il bilancio di esercizio e, ove previsto per legge, il bilancio sociale;



- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- eleggere il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non già nominato/i dall'Assemblea;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o ad un Comitato Esecutivo.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dall'Organo di Controllo. La convocazione è fatta mediante lettera, e-mail, fax o telegramma contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio direttivo, all'Organo di Controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. È validamente costituito ed atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti. Si ritiene altresì validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette

formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e l'intero Organo di Controllo, se eletto.


Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal vicepresidente o, in sua assenza, da un altro membro del Consiglio Direttivo scelto dai consiglieri intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai membri del Consiglio Direttivo possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite dal Consiglio stesso.


Non sono ammesse deleghe.

ARTICOLO 21: Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e viene scelto tra tutti i soci, secondo quanto disposto dall'art. 20.



Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e le Assemblee dei Soci; in accordo con i membri del Consiglio Direttivo, sceglie i collaboratori; il Segretario Generale; il Tesoriere; provvede alla riscossione degli eventuali contributi concessi da enti pubblici o privati. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni ogniqualvolta questi ne sia impedito e su delega dello stesso.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.



ARTICOLO 22: Il Consiglio Direttivo può nominare, attribuendo loro specifica delega, coloro i quali avranno il potere per la gestione di determinati affari od attività varie; detti soggetti agiranno in nome e per conto dell'Associazione e saranno investiti di ogni potere decisionale in merito alle iniziative da assumere nei limiti della delega conferita ed in coerenza con il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione. Tali incarichi hanno carattere temporalmente limitato e possono prevedere solo un rimborso di eventuali

spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità dei voti prevale quella presa con il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 1 (una) volta l'anno ed è di regola presieduto dal Presidente, in caso d'impedimento da parte di quest'ultimo le sue funzioni saranno rilevate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano.

ARTICOLO 23: Il Segretario Generale si occupa del verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge tutte quelle funzioni che il Presidente non ritenga opportuno affidare ad altri.

ARTICOLO 24: il Tesoriere si occupa altresì della parte amministrativa dell'Associazione; tiene i rapporti con Istituti di Credito, compila il rendiconto, corredandolo di tutti i documenti giustificativi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25: L'esercizio sociale decorre dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.



Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvo proroga deliberata e motivata dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO 26: Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e sono rinnovabili. Nessuna carica è retribuita.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 27: Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire per:

- inattività dell'Associazione;
- mancanza della pluralità dei soci;
- impossibilità al raggiungimento dello scopo sociale;
- su delibera dell'Assemblea;

ed in tutti casi previsti dalla Legge.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.




ARTICOLO 28 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.

ARTICOLO 29: Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali

Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. De G. / liob', with a long, sweeping horizontal stroke extending to the right.